

COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

REP. n. del

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno (.....) il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Collazzone, (di seguito “Comune”), P.I. 00449760545, con sede in P.zza Jacopone, 6, 06050 Collazzone (PG), rappresentato da, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge, dai Regolamenti comunali e con provvedimento sindacale n. del;

E

....., (di seguito “Ente”), C.F., con sede Legale in,, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore al n. del, rappresentata da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di;

Premesso che:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà orizzontale;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “*Codice del Terzo Settore*”, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

- l’art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, individuando gli Enti mediante procedure comparative riservate alle medesime organizzazioni;
- il medesimo art. 56 prevede che le convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle ODV e alle APS delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- il D.M. 31 marzo 2021, n. 72 ha adottato le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017, fornendo indicazioni per l’applicazione degli istituti di amministrazione condivisa;
- il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia sociale, intende promuovere forme di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore per rispondere ai bisogni della comunità locale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2026 sono state approvate le *“Linee di indirizzo per la stipula di una convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo Settore per la realizzazione di attività in ambito sociale”*;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali, n. del è stata avviata la procedura comparativa riservata alle ODV e alle APS ed è stato approvato il relativo Avviso pubblico;
- all’esito della procedura comparativa, l’Ente è risultato individuato quale soggetto con cui

stipulare la presente convenzione;

– le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento dell’interesse generale, nell’ambito del principio di sussidiarietà orizzontale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Costituiscono parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati:

– l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. del, a firma del Responsabile dell’Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali;

– la proposta progettuale presentata dall’Ente e selezionata all’esito della procedura comparativa;

– ogni ulteriore documento espressamente richiamato nella presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Comune e l’Ente per la realizzazione, in favore della comunità locale e dei destinatari individuati dal Comune, delle seguenti attività di interesse generale:

a. trasporto sociale in favore degli utenti in carico al Servizio Sociale comunale che, per condizioni psicofisiche, assenza di mezzi propri e/o mancanza di familiari presenti sul territorio, non siano in grado di avvalersi dei normali mezzi pubblici di linea;

b. supporto e sostegno ai cittadini in situazione di difficoltà sanitaria e/o sociale, anche attraverso il reperimento e la consegna di beni di prima necessità;

c. assistenza sanitaria e supporto logistico in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche organizzati e/o promossi dal Comune, nonché per ulteriori esigenze di competenza dello stesso, nei limiti delle attività e delle competenze proprie dell'Ente convenzionato;

d. manutenzione e corretto funzionamento dei defibrillatori installati nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le attività saranno svolte secondo le modalità organizzative indicate nella proposta progettuale presentata dall'Ente e secondo le disposizioni della presente convenzione.

3. Eventuali modifiche non sostanziali alle modalità operative potranno essere concordate tra le Parti, purché non comportino una modifica dell'oggetto della convenzione né delle condizioni essenziali della collaborazione.

Art. 3 – Finalità della collaborazione

1. La collaborazione è finalizzata a:

- favorire l'inclusione e la partecipazione sociale;
- sostenere le persone in condizioni di fragilità o difficoltà;
- facilitare l'accesso ai servizi e alle opportunità presenti sul territorio;
- promuovere forme di solidarietà e di volontariato;
- rafforzare la rete territoriale di sostegno alla persona;
- integrare, senza sostituirle, le funzioni istituzionali del Comune attra-

verso l'apporto del volontariato organizzato.

2. Le attività saranno svolte nell'interesse della collettività e secondo modalità coerenti con i principi di solidarietà, partecipazione, trasparenza e sussidiarietà.

Art. 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata di 24 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per il medesimo periodo con accordo unanime delle parti

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività

2. L'Ente organizza le attività oggetto della presente convenzione mediante i propri volontari e attraverso le proprie strutture, mezzi e attrezzature.

3. L'Ente garantisce la continuità e la regolarità delle attività programmate, compatibilmente con le risorse e le disponibilità proprie dell'Ente e con quanto previsto dalla presente Convenzione.

4. Le attività saranno svolte in raccordo con il Servizio Sociale comunale e con gli uffici comunali competenti.

5. Il Comune individuerà uno o più referenti per i rapporti con l'Ente. L'Ente individuerà a sua volta un proprio referente, comunicandone il nominativo al Comune.

6. Le Parti si impegnano a mantenere un costante rapporto di collaborazione e scambio di informazioni, nel rispetto delle rispettive competenze.

Art. 6 – Trasporto sociale

1. Il servizio di trasporto sociale è rivolto agli utenti individuati dal Servizio Sociale comunale che, per condizioni psicofisiche, assenza di mezzi propri e/o mancanza di familiari presenti sul territorio, non siano in grado

di utilizzare i normali mezzi pubblici di linea.

2. Il trasporto potrà essere effettuato, a titolo esemplificativo, per consentire l'accesso a:

- strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- servizi pubblici;
- servizi sociali;
- attività o prestazioni individuate dal Servizio Sociale nell'ambito del progetto di intervento individuale;
- ulteriori destinazioni preventivamente autorizzate dal Servizio Sociale.

3. Le richieste di trasporto saranno trasmesse al referente dell'Ente secondo modalità preventivamente concordate.

4. Il Servizio Sociale comunale, tenuto conto delle esigenze dell'utente, della priorità degli interventi e delle risorse disponibili, individuerà le richieste da sottoporre all'Ente.

5. L'Ente provvederà all'organizzazione del trasporto mediante volontari adeguatamente individuati e mediante mezzi idonei allo svolgimento dell'attività.

6. I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con la normativa vigente, nonché con gli obblighi assicurativi e di revisione previsti dalla legge.

7. Qualora siano necessarie particolari condizioni di accompagnamento o assistenza, le relative modalità saranno preventivamente concordate tra il Servizio Sociale e l'Ente.

8. Il trasporto sociale non comprende prestazioni sanitarie o socio-sanitarie riservate a soggetti professionalmente abilitati, salvo che l'Ente disponga delle specifiche competenze e autorizzazioni richieste dalla normati-

va vigente.

Art. 7 – Supporto ai cittadini in situazione di difficoltà

1. L’Ente potrà collaborare con il Servizio Sociale nel fornire supporto ai cittadini che si trovino in condizioni di difficoltà di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riferimento al reperimento e alla consegna di beni di prima necessità.

2. Le attività potranno comprendere, a titolo esemplificativo:

- acquisto o reperimento di beni di prima necessità;
- raccolta e distribuzione di beni messi a disposizione da soggetti pubblici o privati;
- consegna dei beni presso il domicilio degli utenti;
- ulteriori attività di supporto concordate con il Servizio Sociale.

3. Le attività saranno svolte sulla base delle esigenze rappresentate dal Servizio Sociale e nel rispetto della dignità, della riservatezza e dell’autodeterminazione delle persone interessate.

4. L’Ente non potrà utilizzare le informazioni relative agli utenti per finalità diverse da quelle connesse allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 8 – Assistenza sanitaria e supporto logistico agli eventi

1. L’Ente potrà garantire, nell’ambito delle proprie competenze e disponibilità, assistenza sanitaria e supporto logistico in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche organizzati e/o promossi dall’Amministrazione comunale.

2. Le attività saranno previamente concordate con il Comune, che comunicherà all’Ente, con congruo anticipo ove possibile:

	– data e orario dell’evento;	
	– luogo di svolgimento;	
	– caratteristiche dell’iniziativa;	
	– numero presumibile dei partecipanti;	
	– esigenze organizzative e logistiche conosciute.	
	3. L’Ente garantirà esclusivamente le prestazioni e le attività rientranti nelle proprie competenze e nella propria organizzazione, senza assumere obblighi o responsabilità ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.	
	4. Qualora l’evento richieda specifiche forme di assistenza sanitaria, autorizzazioni, presidi o personale qualificato previsti dalla normativa vigente, le relative prestazioni saranno assicurate nel rispetto delle disposizioni applicabili e, ove necessario, mediante soggetti abilitati.	
	5. La presente convenzione non attribuisce all’Ente funzioni di organizzazione, gestione o responsabilità generale degli eventi del Comune, salvo specifici accordi formalizzati per singole iniziative.	
	Art. 9 – Gestione e manutenzione dei defibrillatori	
	1. L’Ente collaborerà con il Comune per assicurare il corretto funzionamento dei defibrillatori installati nel territorio comunale e individuati nell’elenco allegato alla presente convenzione.	
	2. Le attività potranno comprendere:	
	– verifica periodica dello stato apparente delle apparecchiature;	
	– verifica della presenza e dell’integrità degli accessori;	
	– controllo delle scadenze di batterie, elettrodi e altri materiali soggetti a sostituzione;	
	– 8–	

	– segnalazione al Comune di eventuali anomalie;	
	– collaborazione nell’organizzazione degli interventi di manutenzione tecnica;	
	– aggiornamento dell’elenco delle apparecchiature e della relativa situazione manutentiva.	
	3. Le attività che richiedono specifiche competenze tecniche o interventi da parte di soggetti autorizzati saranno affidate ai soggetti competenti secondo la normativa applicabile.	
	4. L’Ente non potrà effettuare interventi tecnici sulle apparecchiature che non rientrino nelle proprie competenze o che siano riservati a personale qualificato o autorizzato.	
	5. L’Ente comunicherà tempestivamente al Comune qualsiasi anomalia, malfunzionamento, danneggiamento, furto o altra circostanza che possa compromettere la disponibilità o l’efficienza dei defibrillatori.	
	Art. 10 – Volontari	
	1. Le attività saranno svolte prevalentemente mediante l’opera volontaria degli associati dell’Ente, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017.	
	2. L’Ente provvede autonomamente all’organizzazione dei propri volontari e alla verifica della loro idoneità rispetto alle attività da svolgere.	
	3. I volontari impegnati nelle attività dovranno possedere le competenze e, ove richiesto dalla normativa, le abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività.	
	4. L’Ente è responsabile della formazione e dell’informazione dei propri volontari in relazione alle attività oggetto della convenzione.	
	– 9 –	

5. I volontari dovranno mantenere un comportamento improntato a correttezza, rispetto e riservatezza nei confronti degli utenti e degli operatori del Comune.

6. I volontari non instaurano alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione professionale, con il Comune.

Art. 11 – Personale eventualmente impiegato

1. Qualora, nel rispetto della normativa vigente e della propria organizzazione, l'Ente si avvalga di personale retribuito per attività connesse alla presente convenzione, dovrà garantirne la regolare posizione contrattuale, previdenziale, assicurativa e fiscale.

2. L'eventuale impiego di personale retribuito dovrà essere compatibile con la natura e le finalità della presente convenzione e con la disciplina prevista dal D.lgs. n. 117/2017.

3. Il Comune non assume alcun obbligo nei confronti del personale dell'Ente.

Art. 12 – Mezzi, attrezzature e materiali

1. L'Ente provvede, salvo quanto diversamente concordato, alla disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari allo svolgimento delle attività.

2. I mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere idonei, efficienti e conformi alla normativa vigente.

3. L'Ente è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature nella propria disponibilità.

4. Eventuali beni messi a disposizione dal Comune saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione e dovranno

no essere restituiti al termine della collaborazione, salvo diversa disposizione.

Art. 13 – Spese rimborsabili

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, il Comune riconosce all'Ente esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente riferibili alle attività oggetto della presente convenzione.

2. Sono rimborsabili, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, le seguenti categorie di spesa:

- carburante e altri costi direttamente connessi all'utilizzo dei mezzi per il trasporto sociale e per le attività previste dalla convenzione;
- pedaggi, parcheggi e altre spese di viaggio strettamente connesse alle attività;
- acquisto di materiali e beni direttamente necessari allo svolgimento delle attività;
- spese relative alla manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per le attività, nei limiti preventivamente concordati;
- spese relative a materiali e interventi connessi alla gestione dei defibrillatori, ove posti a carico dell'Ente;
- eventuali altre spese preventivamente autorizzate dal Comune e direttamente riferibili alle attività oggetto della convenzione.

3. Non sono rimborsabili:

- spese non documentate;
- spese non direttamente riferibili alle attività oggetto della convenzione;
- spese sostenute al di fuori del periodo di validità della convenzione;

- sanzioni, penali o altri oneri derivanti da comportamenti imputabili all'Ente;
- spese prive di adeguata giustificazione;
- ogni altra spesa non espressamente ammessa dalla presente convenzione.

Art. 14 – Modalità di rendicontazione e rimborso

1. L'Ente presenterà al Comune, con cadenza trimestrale, apposita rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.
2. La rendicontazione dovrà contenere almeno:
 - relazione sintetica sulle attività realizzate;
 - elenco analitico delle spese sostenute;
 - documentazione giustificativa delle spese;
 - eventuale documentazione relativa ai trasporti effettuati;
 - eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Comune.
3. Il Comune procederà alla verifica della documentazione presentata e, all'esito positivo della verifica, al rimborso delle spese ammissibili.
4. Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla conclusione positiva delle verifiche sulla rendicontazione, compatibilmente con i tempi tecnici e le disponibilità di bilancio.
5. Il Comune potrà richiedere integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata. In tal caso, il termine per il rimborso decorrerà dalla completa acquisizione della documentazione richiesta.
6. L'importo complessivo dei rimborsi non potrà comunque eccedere il limite massimo di € 3.000,00 previsto per l'intera durata della convenzione.

Art. 15 – Tracciabilità e modalità di pagamento

1. I rimborsi saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato all'Ente e comunicato al Comune.

2. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie.

3. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente applicabile ai pagamenti e alla relativa documentazione.

Art. 16 – Assicurazione

1. L'Ente garantisce che i propri volontari siano assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

2. L'Ente dovrà inoltre disporre delle eventuali ulteriori coperture assicurative necessarie in relazione alle specifiche attività svolte e ai mezzi utilizzati.

3. Prima dell'avvio delle attività, l'Ente trasmetterà al Comune idonea documentazione attestante la regolarità delle coperture assicurative richieste.

4. Restano a carico dell'Ente gli eventuali danni derivanti da responsabilità riconducibili all'organizzazione o allo svolgimento delle attività di propria competenza, fatti salvi i casi di responsabilità imputabili al Comune o a terzi.

Art. 17 – Sicurezza

1. L'Ente garantisce che le attività siano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, per quanto applicabile alla specifica attività.

2. L'Ente è responsabile dell'adozione delle misure necessarie per la sicurezza dei propri volontari e delle persone coinvolte nelle attività di propria competenza.

3. Qualora le attività si svolgano presso locali, strutture o aree comunali, le Parti collaboreranno per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di sicurezza.

Art. 18 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito delle attività nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e della normativa vigente.

2. L'Ente dovrà trattare esclusivamente i dati necessari allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e secondo le istruzioni ricevute dal Comune.

3. Con riferimento ai dati degli utenti dei servizi sociali, l'Ente dovrà assicurare la massima riservatezza e adottare tutte le misure necessarie per impedirne l'accesso o la diffusione non autorizzata.

4. Qualora lo svolgimento delle attività comporti un trattamento di dati personali per conto del Comune, le Parti provvederanno a disciplinare tale trattamento mediante apposito atto conforme alla normativa vigente.

Art. 19 – Obblighi di comportamento

1. L'Ente e i propri volontari sono tenuti ad adottare comportamenti improntati a correttezza, imparzialità, rispetto della dignità della persona e riservatezza.

2. Nei rapporti con gli utenti dovranno essere evitati comportamenti discriminatori o lesivi della dignità della persona.

3. L'Ente si impegna a informare i propri volontari degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e delle regole di comportamento applicabili alle attività svolte presso strutture comunali o nei confronti di utenti dei ser-

vizi comunali.

Art. 20 – Referenti e comunicazioni

1. Il Comune individua quale referente per la collaborazione:

.....

2. L'Ente individua quale referente:

.....

3. I referenti curano i rapporti operativi tra le Parti, verificano le esigenze connesse alle attività e favoriscono la tempestiva soluzione delle eventuali problematiche.

4. Le comunicazioni formali saranno effettuate mediante PEC ai seguenti indirizzi:

Comune:

Ente:

Art. 21 – Monitoraggio e verifica delle attività

1. Il Comune verifica periodicamente lo svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione.

2. L'Ente si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio delle attività.

3. Il Comune potrà richiedere relazioni periodiche sull'attività svolta, sugli utenti coinvolti, sui trasporti effettuati e sulle ulteriori attività realizzate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. Le verifiche effettuate dal Comune sono finalizzate al monitoraggio della collaborazione e non comportano l'assunzione da parte del Comune di responsabilità relative all'organizzazione interna dell'Ente.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto.

2. Non potranno essere introdotte modifiche tali da alterare sostanzialmente l'oggetto, la natura e le finalità della collaborazione individuata mediante la procedura comparativa.

Art. 23 – Sospensione delle attività

1. In presenza di circostanze che impediscano temporaneamente lo svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare la sospensione, individuando le modalità e i tempi per la ripresa.

2. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune eventuali situazioni che possano compromettere la continuità o la regolarità delle attività.

Art. 24 – Recesso e risoluzione

1. Ciascuna Parte potrà recedere dalla convenzione per gravi e comprovati motivi, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi di particolare gravità che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

2. Il Comune potrà disporre la cessazione anticipata della convenzione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, nei casi di:

- grave o reiterato inadempimento degli obblighi assunti;
- perdita dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività;
- mancata o irregolare rendicontazione delle spese;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- gravi violazioni della normativa vigente;

– svolgimento di attività non previste dalla convenzione senza preventiva autorizzazione.

3. Resta fermo il diritto del Comune di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite o non adeguatamente documentate.

Art. 25 – Divieto di cessione

1. È vietata la cessione, totale o parziale, della presente convenzione.

2. L'Ente non potrà trasferire a terzi la gestione delle attività oggetto della convenzione, salvo quanto eventualmente consentito dalla normativa vigente e previamente concordato con il Comune.

Art. 26 – Autonomia dell'Ente

1. L'Ente conserva la propria autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

2. La presente convenzione non determina l'instaurazione di rapporti di subordinazione, parasubordinazione o collaborazione professionale tra il Comune e i volontari dell'Ente.

3. Le Parti operano in posizione di reciproca autonomia e collaborazione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità.

Art. 27 – Natura della convenzione e assenza di corrispettivo

1. La presente convenzione disciplina un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 e non costituisce un contratto di appalto o altro contratto a titolo oneroso.

2. Le somme riconosciute dal Comune hanno esclusivamente natura di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Ente per lo svolgimento delle attività convenzionate.

3. Nessuna delle somme riconosciute potrà essere considerata quale corri-

spettivo, remunerazione dell'attività, utile o margine economico.

4. Le Parti riconoscono che la collaborazione è orientata al perseguimento dell'interesse generale e si fonda sul principio di sussidiarietà e sulla valorizzazione dell'apporto volontario dell'Ente.

Art. 28 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso, salvo diversa disposizione normativa.

2. L'eventuale imposta di bollo e ogni altro onere fiscale sarà assolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile agli Enti del Terzo Settore.

Art. 29 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare prioritariamente una soluzione condivisa alle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017, della normativa vigente e dei principi dell'ordinamento applicabili.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.

2. Per quanto non disciplinato si rinvia alla normativa vigente e agli atti della procedura comparativa.

3. L'Ente dichiara di conoscere e accettare integralmente le disposizioni della presente convenzione.

4. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data,

Per il Comune di:

Il Responsabile

Per l'ODV/APS

Il Legale Rappresentante